



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto – Giunta regionale

Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali

Aggiornamento avviso pubblico plurimo per la formazione di un Elenco di professionisti da nominare nei Collegi Consultivi Tecnici per i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro, inseriti negli atti di programmazione della Regione del Veneto di competenza dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali Artt. 215-219 del D.Lgs. 36/2023, Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e DGR n. 261 del 21.3.2024.

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente avviso si intende costituire un elenco aperto di professionisti volto all'individuazione dei Collegi Consultivi Tecnici (di seguito "CCT"), i quali saranno costituiti per *"prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti"* ai sensi degli artt. dal 215 al 219 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché in conformità a quanto previsto dagli indirizzi operativi previsti per la nomina e il funzionamento del CCT approvati con DGR n. 261 del 21.03.2024.
2. Ai sensi l'art. 3 comma 6 degli indirizzi operativi, la nomina dei CCT, con riferimento agli appalti di forniture e servizi inseriti nella programmazione triennale approvata con DGR del 12 febbraio 2024 n. 82 e ss.mm.ii. di importo pari o superiore ad un milione di euro (Iva esclusa) e afferenti all'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, può avvenire con un unico avviso plurimo, fatto salvo il principio di rotazione e nel rispetto delle seguenti disposizioni: art. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023; Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023; Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Legge 11.9.2020 n.120 - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 marzo 2022.
3. Il CCT sarà formato da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia del servizio o fornitura oggetto di affidamento, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. Ai sensi dell'art. 3 degli indirizzi operativi approvati con DGR n. 261 del 21.03.2024, l'incarico può essere conferito a dipendenti pubblici regionali e/o di altre stazioni appaltanti nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione all'attività extra-impiego e purché in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Articolo 2 – Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è strutturato in distinte sezioni in relazione ai servizi per i quali occorre ricorrere alla nomina del CCT e che risultano inseriti nella programmazione 2024-2027:
 - Sezione 1: Appalti afferenti all'Area assicurativa, brokeraggio;
 - Sezione 2: Appalti di forniture, servizi e logistica;
 - Sezione 3: Appalti afferenti all'Area del settore economico/finanziario;
 - Sezione 4: Appalti afferenti ai servizi e forniture informatiche.

2. I richiedenti nella domanda di iscrizione possono scegliere di iscriversi ad una o più sezioni in base alla propria esperienza e curriculum professionale e secondo i requisiti di seguito descritti.

3. I richiedenti potranno specificare l'interesse a ricoprire il ruolo di Componente o Presidente, o candidarsi per entrambi i ruoli, per ogni sezione di interesse.

Articolo 3 – Requisiti di moralità e compatibilità

1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del Codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346- bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648- ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) non aver subito alcun provvedimento anche non definitivo da parte di un tribunale, o una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Non possono, altresì, far parte del CCT coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 4 – Casi di incompatibilità dei Componenti e del Presidente

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione relativa all'inesistenza di cause d'incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, che dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

2. In particolare, come previsto dal par. 2.5.1 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, non può assumere l'incarico di componente o di presidente del CCT, colui che:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direttore dei lavori o direttore di esecuzione sulle prestazioni relative a servizi e forniture oggetto dell'affidamento;
- b) ha interesse nel procedimento di esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interessi» di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023.

3. In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui ai punti precedenti ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori, servizi o forniture, oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 del Codice di procedura civile (par. 2.5.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

4. Inoltre, come previsto dal par. 2.5.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

5. È incompatibile con la nomina a componente o Presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dell'appalto oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT (par. 2.5.4 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

6. Ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023).

7. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'intero incarico.

Articolo 5 – Requisiti professionali

Ai sensi del D. Lgs n. 36 del 31.03.2023, Allegato V.2, art. 2, possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati.

Art. 9 Nomina e accettazione dell'incarico

1.L'individuazione nell'Elenco dei componenti del CCT, in ragione della natura dell'incarico da conferire, non prevede l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, né la formazione di alcuna graduatoria e gli stessi sono individuati con provvedimento adottato dalla Struttura regionale titolare del centro di costo nei limiti della propria discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e nel rispetto degli indirizzi operativi approvati con DGR n. 261 del 21 marzo 2023.

2. L'accettazione espressa della nomina, dovrà essere comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo della struttura centro di costo che ha adottato il provvedimento di nomina a Componente o a Presidente del CCT e che lo ha comunicato all'interessato.

Art. 10 - Pubblicità

1. Il provvedimento di nomina a membro del CCT è soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2023. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la composizione del CCT.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento dell'avviso stesso, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

I Delegati al trattamento dei dati sono l'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali e la Direzione Acquisti e AA.GG. e SOS Affidamento Servizi e Forniture.

Ai candidati competono i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, DPO "Data Protection Officer" ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

I candidati hanno il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 679/2016, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, 00186 – ROMA (email: protocollo@gdgd.it; PEC: protocollo@pec.gdgd.it; centralino +39 06.696771).

Art. 12 – Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti al seguente indirizzo mail: acquistiaagg@regione.veneto.it.

La Regione del Veneto pubblica eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul proprio sito istituzionale www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "*Bandi, Avvisi e Concorsi*", e sulla intranet regionale.